

N. 3/2021 M.A.E.



CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione Penale

La Corte d'Appello di Trento, nelle persone dei magistrati

dott. Ettore Di Fazio

Presidente

dott. Aldo Giancotti

Consigliere

dott. Maria Giovanna Salsi

Consigliere *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 69 del 22 aprile 2005)

nel procedimento promosso a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria della Repubblica Ellenica nei confronti di:

_____ nato in _____ (BZ) il _____, difeso di fiducia dagli Avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto ed Alex Janes del Foro di Bolzano ed elettivamente domiciliato _____; (come da estratto del Modello IP1 della Casa Circondariale di Bolzano del 10.11.2020).

In fatto e diritto

A carico di _____ è stato emesso mandato di arresto europeo (M.A.E.), in data 20.06.2018, dall'Autorità giudiziaria greca ("Prosecutor's Office at the Appeal Court of Thessaloniki") per il reato di truffa in concorso (artt. 26 par. 1a e 27 par. 1, 45 e 386 par. 1, 3 del codice penale greco), commesso tra il giugno 2013 ed il 12.07.2013 in Thessaloniki.

A seguito del M.A.E., _____ è stato arrestato il 09.11.2020 e, previa convalida in pari data, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, sostituita il giorno seguente con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, revocata in data 09.04.2021.

Con sentenza del 07.01.2021, la Corte d'Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano ha disposto farsi luogo alla richiesta consegna, respingendo gli articolati rilievi mossi dalla difesa del ricorrente; in particolare, ha osservato come, dagli atti e documenti

dell'Autorità greca, emerge in modo chiaro e dettagliato una serie di indicazioni ai sensi dell'art. 6 L. n. 69/2005 (la descrizione specifica dell'evento, il ruolo concreto del . nell'accaduto, sulla base delle dichiarazioni rese, e le corrispondenti disposizioni di legge greche) e come l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'emissione di un mandato d'arresto italiano non sia compito della Corte d'Appello, in qualità di tribunale "dell'extradizione", in quanto per "l'extradizione" conformemente a mandato di arresto europeo regolarmente rilasciato sono determinanti esclusivamente le disposizioni ai sensi degli artt. 6 e 8 L. n. 69/2005, che, ad avviso della Corte d'Appello Sezione Distaccata di Bolzano, sono state rispettate; ha altresì precisato che "l'efficacia del mandato di arresto europeo va circoscritta, in quanto l'extradizione conformemente a comunicazione della Procura generale greca del 10/11/2020 viene concessa solo per l'esame del signor [redacted] che espletata tale incombenza, deve essere riportato in Italia" (così a pag. 2 della sentenza).

Con sentenza dell'11.03.2021, la Suprema Corte di Cassazione, adita con ricorso dalla difesa del [redacted] ha annullato la sentenza, disponendo il rinvio per nuovo esame a questa Corte.

Nella motivazione della sentenza di annullamento, il Supremo Collegio ha, in primo luogo, chiarito, rispetto al dispositivo della sentenza impugnata, che la consegna è stata disposta dalla Corte d'Appello non per l'"extradizione" di [redacted] ma per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

Respinti i motivi di ricorso relativi ai lamentati violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'incertezza del titolo posto alla base del M.A.E. ed alla mancanza di proporzionalità dello stesso, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente la violazione degli artt. 18 comma 1 lett. h) della L. n. 69/2005, 2 e 3 della C.E.D.U. in ordine al rischio che il [redacted] subisca, nello Stato di emissione, trattamenti inumani e degradanti.

Richiamato il consolidato orientamento secondo cui la questione delle condizioni carcerarie dello Stato di esecuzione non può essere proposta per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione in quanto la necessità di attività istruttoria è incompatibile con la competenza attribuita alla Corte di Cassazione, ha rilevato che, nel caso in esame, la difesa aveva sottoposto alla Corte d'Appello la questione della situazione carceraria in Grecia, indicando i pronunciamenti della Corte E.D.U. e del Comitato sulla prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, che dimostrerebbero l'esistenza di problemi di natura strutturale in tale Stato, e che tale aspetto risulta del tutto pretermesso dalla Corte d'Appello, pur a fronte della sua rilevanza una volta chiarito, come fatto nella sentenza di annullamento, che la consegna non è limitata ad un isolato atto istruttorio, ma è funzionale allo svolgimento del processo in Grecia e che, quindi, la custodia cautelare in carcere de [redacted] può protrarsi sino a sei mesi.

La sentenza di annullamento ha richiamato, in proposito, le indicazioni da tempo consolidate nella giurisprudenza di legittimità a proposito del controllo che la Corte d'Appello deve effettuare allorché sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi ed opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione: una volta accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del M.A.E. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano e ciò va fatto svolgendo un'indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni individualizzate da richiedere allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti critici dalle fonti affidabili, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Ha ricordato, infine, la Suprema Corte che, ove il tenore di dette informazioni escluda un siffatto rischio, la Corte d'Appello deve limitarsi, in conformità ai principi del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse procedure alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione; laddove, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte d'Appello debba rifiutare la consegna ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. h) L. n. 69/2005, la sentenza irrevocabile che ha deciso sulla consegna deve considerarsi emessa "allo stato degli atti", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno.

A seguito del disposto annullamento, questa Corte ha provveduto, in data 08.04.2021, a richiedere la trasmissione di documentazione o informazioni dettagliate in ordine:

- alla situazione delle carceri della Grecia, anche in forza delle criticità poste dal diffondersi della pandemia da Covid-19 ed alle risposte specifiche fornite dal sistema;
- alla struttura carceraria in cui sarebbe ristretta la persona richiesta in consegna;
- alle condizioni di detenzione riservate al consegnando, in particolare con riguardo allo spazio individuale minimo intramurario, alle condizioni igieniche, alla salubrità dell'ambiente;
- ai meccanismi di controllo delle effettive condizioni di detenzione del consegnando.

A seguito di tale richiesta, è pervenuta, in data 15.04.2021, nota della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salonicco con cui si specifica che non è certa la detenzione del ricercato in caso di sua consegna alle Autorità elleniche in quanto il M.A.E. in questione è stato emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale e non ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta, ma che, nell'ipotetico caso di sua carcerazione cautelare, egli sarà ristretto nell'Istituto Penitenziario Generale di Salonicco o in quello di Nigrita.

U

A tale nota hanno fatto seguito quelle provenienti dalle Direzioni dei citati istituti penitenziari, contenenti le informazioni richieste:

- quanto a quello di Salonicco, viene chiarito che la capacità di ospitalità, in condizioni ideali, è pari a 259 detenuti, mentre, al momento della redazione della nota informativa, ve ne erano presenti 509 (con numero di detenuti per cella oscillante da otto a dieci); nonostante l'alto numero di detenuti, lo Stato greco compie ogni sforzo per il miglioramento delle condizioni di restrizione, le celle dispongono di letti, tavoli da pranzo, biancheria da letto, sgabelli, comodini, secchio per l'immondizia e grucce, oltre che di WC e bagno; tramite il Servizio Sociale, vengono forniti periodicamente prodotti per l'igiene personale; i detenuti hanno diritto ad almeno un'ora di attività fisica al giorno nel cortile del penitenziario o in appositi spazi interni; vengono organizzati programmi di sport, ricreativi e scolastici; vengono garantiti assistenza medica e sostegno psicologico (la nota sottolinea che i detenuti vengono visitati prontamente e senza attese negli ospedali di Salonicco, a differenza del resto della popolazione iscritto nelle liste d'attesa per le visite); con riguardo alla pandemia da Covid-19, già da marzo 2020 si applica un severo protocollo in base alle indicazioni nazionali, che include l'uso di mascherine da parte di tutti all'interno del carcere, il controllo della temperatura corporea all'ingresso, l'uso di disinfettante in tutti i punti del carcere, la quasi giornaliera sanificazione degli ambienti del penitenziario, l'uso di guanti e mascherina per i detenuti in uscita ed in entrata, la quarantena preventiva e l'osservazione dei detenuti in spazi appositi dopo il loro rientro in penitenziario, l'uso di abbigliamento speciale da parte del personale dipendente e dei detenuti impiegati per la preparazione e la distribuzione degli alimenti, l'effettuazione di esami molecolari e controlli di anticorpi; all'interno del penitenziario è vietata ogni forma di discriminazione ed ai detenuti sono garantiti l'esercizio dei diritti individuali, salvo quello concernente la libertà personale, ed il diritto di presentare reclamo scritto al Consiglio del Penitenziario, nonché inviare lettere ad autorità pubbliche o organismi internazionali senza apertura da parte di terzi;
- quanto all'istituto penitenziario di Nigrita, viene menzionato genericamente uno stato di "sovraffollamento", senza precisazione dell'entità dello stesso, salvo il riferimento allo spazio attualmente a disposizione di ciascun detenuto nelle celle, pari a 2,9 o 2,35 mq; non vi è un medico fisso ma un operatore sanitario e le visite mediche vengono effettuate una volta alla settimana e, in caso di urgenza, si portano i detenuti presso il Servizio Centrale di Nigrita o l'Ospedale Generale di Serres; l'uscita dei detenuti nel cortile è prevista ogni giorno per 8 ore e 30 minuti; i detenuti stranieri hanno la possibilità di comunicare direttamente con le autorità consolari del paese di provenienza; a causa del sovraffollamento e della mancanza di



personale di custodia e personale specializzato, il servizio non può assicurare il rispetto dell'ordine e della sicurezza dei detenuti dentro gli spazi di detenzione.

canestriniLex.com

Ritiene questa Corte territoriale, anche alla stregua dei puntuali richiami della sentenza di annullamento, che non ricorrano le condizioni per poter fare luogo alla consegna. Sebbene nella nota datata 15.04.2021 della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salonicco venga specificato che non è certa la detenzione del [redacted] in caso di sua consegna alle Autorità elleniche, in quanto il M.A.E. in questione è stato emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale e non ai fini dell'esecuzione di una pena inflitta, nella comunicazione del 10.11.2020 della medesima Autorità, come ricordato nella sentenza di annullamento, è stato richiamato espressamente il disposto dell'art. 5 par. 3 della Decisione quadro 2002/584/GAI ed è stata usata la medesima espressione che figura nella suddetta norma (*"il cittadino in oggetto generalizzato, dopo essere stato ascoltato, sarà rinvio nel Vostro Paese per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti"*) e, nell'ordinanza di arresto del 13.02.2018, emessa in sede di rinvio a giudizio del prevenuto, si specifica che l'imputato dovrà essere tenuto in stato di detenzione fino alla "trattazione definitiva" delle accuse a suo carico e comunque non oltre sei mesi dalla decorrenza della custodia cautelare in carcere.

La sentenza di annullamento ha ribadito quanto più volte chiarito dal Supremo Collegio, ossia che il termine "ascoltata" nella versione italiana del testo della Decisione quadro, replicato pedissequamente dalla legge attuativa, va riferito all'esaurimento del giudizio a carico della persona richiesta nello Stato di emissione e non alla sua semplice "audizione".

Pertanto, la persona consegnata deve essere restituita, ai fini dell'eventuale esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza privativa della libertà, una volta esaurito il processo a suo carico con l'emissione di una sentenza esecutiva, secondo la disciplina specifica prevista dall'ordinamento dello Stato di emissione.

Ciò premesso, come imposto dalla sentenza di annullamento, questa Corte deve valutare se, sulla base delle informazioni "individualizzate" fornite dallo Stato di emissione, il trattamento carcerario cui il consegnando verrà sottoposto comporti il rischio che egli subisca trattamenti inumani e degradanti.

Riguardo al concetto di violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la nozione di detenzione inumana e degradante è rinvenibile nella

giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale le modalità di esecuzione della detenzione devono essere compatibili con il rispetto della dignità umana e non devono sottoporre l'interessato ad uno stato di sconforto o ad una prova d'intensità eccedente il livello di sofferenza già inevitabilmente derivante dalla restrizione, avuto anche riguardo alla tutela della salute ed al benessere del detenuto, che debbono essere adeguatamente assicurati. **canestriniLex.com**

Più specificamente, la Corte E.D.U. ha sostenuto che il sovraffollamento carcerario, qualora sia grave, basta ad integrare la violazione dell'art. 3 cit. ed in tal senso, pur a fronte di una valutazione compiuta dal C.P.T. (Comitato per la prevenzione della tortura e dalle pene o dai trattamenti disumani o degradanti) del Consiglio d'Europa che ha stabilito essere di 7 metri quadrati per persona la superficie minima desiderabile per una cella di detenzione, ha riconosciuto che, ove lo spazio concesso ad un ricorrente sia inferiore a 3 mq., la violazione è integrata, mentre, ove lo spazio sia compreso tra i 3 ed i 4 mq., occorre dar rilievo all'esame di altri profili significativi concernenti la possibilità di utilizzare servizi igienici riservati, areazione disponibile, accesso alla luce ed all'aria naturali, qualità del riscaldamento e rispetto delle esigenze sanitarie di base (si vedano in particolare: sentenza "Sulejmanovic contro Italia" del 16.07.2009; sentenza "Torreggiani e altri contro Italia" dell'08.01.2013; sentenza "Muršić contro Croazia" del 20.10.2016; in relazione specificamente alla Repubblica Ellenica e, in particolare, all'istituto penitenziario di Diavata: sentenza "Kargakis contro Grecia" del 14.01.2021). Nel caso in esame, risulta accertato, tramite le risposte alla richiesta di informazioni trasmesse dall'autorità greca, che, in caso di consegna all'Autorità richiedente, Thaler Benno verrebbe ristretto, in custodia cautelare in carcere fino ad un massimo di sei mesi, presso istituti penitenziari che, allo stato, soffrono condizioni di grave sovraffollamento, avendo a disposizione i detenuti uno spazio pro-capite, in cella, inferiore ai 3 mq..

Questa Corte ha altresì verificato che, a seguito di una visita effettuata negli istituti penitenziari greci nel corso del 2019, il C.P.T. ha raccomandato alle autorità elleniche di porre rimedio ai problemi strutturali che hanno provocato il persistere dei casi di maltrattamenti di detenuti, il sovraffollamento delle carceri e la carenza di personale penitenziario (si veda il *report* del C.P.T. del 09.04.2020).

Sussiste, dunque, il fondato rischio che il consegnando venga sottoposto per un considerevole lasso temporale, nello Stato di emissione del M.A.E., a trattamenti inumani e degradanti, secondo l'interpretazione dell'art. 3 C.E.D.U. fornita dalla Corte di Strasburgo.

Per le ragioni indicate, non è pertanto possibile fare luogo ad una pronunzia favorevole alla consegna.

P.Q.M.

u